

# Alert

## Tax - Review

### La cooperazione fiscale internazionale e gli strumenti per lo scambio di informazioni: il caso Svizzera.

#### PREMESSA

Nelle ultime settimane numerosi contribuenti si sono visti recapitare lettere c.d. di invito alla *compliance* con le quali l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere ricevuto notizia di conti correnti od altre tipologie di investimenti ed attività finanziarie detenute all’estero ed apparentemente non indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Talune di queste comunicazioni fanno riferimento ad investimenti ed attività detenute in Svizzera; anche in ragione del fatto che la Svizzera è ancora considerato un Paese cd. *black list* ai fini del monitoraggio fiscale, con rilevanti conseguenze dal punto di vista sanzionatorio e dei termini di accertamento, queste comunicazioni richiedono particolare attenzione.

Come è noto, in generale esistono diverse tipologie di scambio di informazioni, le quali consentono all’Agenzia delle Entrate di acquisire dalle amministrazioni fiscali estere informazioni fiscalmente rilevanti relative a contribuenti italiani. In proposito, le diverse tipologie di scambio di informazioni sono: i) lo scambio su richiesta, che si attiva a seguito di una specifica domanda dell’amministrazione richiedente; ii) lo scambio automatico, che si svolge automaticamente a scadenze periodiche; iii) lo scambio spontaneo, mediante il quale l’amministrazione finanziaria di uno Stato fornisce di propria iniziativa informazioni fiscali ad un’altra amministrazione.

Le suddette tipologie di scambio di informazioni traggono la loro origine essenzialmente dalle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni e da altre tipologie di convenzioni internazionali in materia fiscale.

Tanto premesso, nei rapporti tra Italia e Svizzera, lo scambio di informazioni può avvenire su richiesta oppure in modo automatico e si basa:

1. Sul Protocollo di modifica della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni del 23 febbraio 2015, nonché;
2. Sul Protocollo di modifica dell’Accordo tra Unione Europea e Svizzera in materia di scambio di informazioni finanziarie del 27 maggio 2015.

#### **IL PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI TRA ITALIA E SVIZZERA DEL 23 FEBBRAIO 2015**

Con il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia e Svizzera, è stato riformulato l’articolo 27 della Convenzione medesima, sostanzialmente eliminando il segreto bancario che la precedente versione dell’art. 27 salvaguardava.

# Alert

## Tax - Review

Lo scambio di informazioni può avvenire esclusivamente su richiesta (non può essere quindi spontaneamente attivato da una amministrazione a favore dell'altra) e può riguardare sia singoli contribuenti (cd. richieste nominative) sia gruppi di contribuenti.

Per espressa previsione del Protocollo, le informazioni bancarie possono essere scambiate unicamente a partire da quelle esistenti al 23 febbraio 2015. Pertanto, non è previsto lo scambio di informazioni "retroattivo", riguardante cioè informazioni relative a periodi precedenti.

### **Scambio di informazioni su richiesta per singolo contribuente**

Se la richiesta riguarda uno specifico contribuente, l'amministrazione fiscale cui la richiesta è rivolta dovrà fornire tutte le informazioni "*verosimilmente rilevanti*" per l'applicazione della normativa tributaria da parte dell'amministrazione richiedente

Pertanto, sulla base del Protocollo, l'Agenzia delle Entrate può entrare in possesso di informazioni molto ampie al fine di esercitare i propri poteri in materia di accertamento.

### **Scambio di informazioni su richiesta per gruppi di contribuenti**

Se la richiesta riguarda un gruppo di contribuenti, l'attuale accordo implementativo del Protocollo consente lo scambio di informazioni bancarie relative al periodo 23 febbraio 2015 – 31 dicembre 2016 con riferimento ai c.d. "*recalcitrant account holders*", che sono coloro i quali non hanno fornito al proprio Istituto bancario svizzero, a seguito di richiesta di quest'ultimo, una dichiarazione scritta con la quale il titolare del conto abbia confermato di essere in regola con la normativa tributaria del proprio stato di residenza.

A fronte di una richiesta per gruppi di contribuenti, le autorità fiscali svizzere forniscono alle autorità fiscali italiane: i) i dati anagrafici del contribuente e l'ultimo indirizzo sulla base della documentazione bancaria disponibile; ii) il numero di conto ed il saldo al 28 febbraio 2015 e al 31 dicembre 2016.

Si tratta quindi di informazioni importanti, ma comunque meno dettagliate rispetto a quelle che possono essere fornite con lo scambio di informazioni per singolo contribuente; peraltro, quest'ultima tipologia di scambio può essere attivato a seguito delle prime informazioni raccolte mediante lo scambio per gruppo.

### **ACCORDO TRA LA SVIZZERA E L'UNIONE EUROPEA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE**

In data 27 maggio 2015 l'Unione Europea e la Svizzera, al fine di implementare lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, elaborato dall'OCSE (cd. *Common Reporting Standard*), hanno firmato un Protocollo in materia di scambio di informazioni fiscali.

Il Protocollo in questione è entrato in vigore il 1° gennaio 2017 e prevede sia uno scambio di informazioni automatico, sia uno scambio di informazioni su richiesta, per operazioni effettuate a decorrere dall'anno 2017.

# Alert

## Tax - Review

### Scambio automatico di informazioni

Il Protocollo prevede che l'autorità fiscale Svizzera scambierà ogni anno con le autorità competenti degli Stati membri (e, reciprocamente, ciascuna autorità delle autorità competenti degli Stati membri scambierà automaticamente ogni anno con l'Autorità competente svizzera) informazioni molto ampie sui contribuenti fiscalmente residenti nei vari Paesi UE.

Tra l'altro, tali informazioni potranno riguardare:

- il numero di conto ed il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria presso la quale è detenuto il conto;
- il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;
- nel caso di conti in custodia: l'importo totale degli interessi; l'importo totale lordo dei dividendi; l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

### Scambio di informazioni su richiesta

Anche sulla base di quanto previsto dal Protocollo tra l'Unione Europea e la Svizzera, l'autorità amministrativa di quest'ultima e l'autorità amministrativa di un qualsiasi Stato membro potranno attivare lo scambio di informazioni su richiesta. Lo scambio attiene sempre ad informazioni prevedibilmente pertinenti all'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte di ogni tipo e denominazione.

13.01.2021

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.**

**Claudio Giordano, Partner**

**E:** c.giordano@nmlex.it

**T.:** +39 06 695181

**Alice Cogliati Dezza, Associate**

**E:** a.cogliatidezza@nmlex.it

**T.:** +39 06 695181

**Vasillaq Buta, Associate**

**E:** v.but@nmlex.it

**T.:** +39 06 695181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio**

[www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)